



Sent. 147/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Gianpiero Madeo Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 21199 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei sigg.:

- **Ernesto Amato D'Andrea**, nato a Benevento il 06.01.1968 (**C.F. MTDIRST68A06A783H**), in qualità di segretario comunale responsabile *ad interim* dell'area IV nel periodo 2017-2019, domiciliato digitalmente all'indirizzo PEC monicaparisi@pecavvodicassino.it;

- **Antonio Di Mauro**, nato a Carpino (FG) il 31.07.1964 (**C.F. DMRNTN64L31B829G**), in qualità di Commissario *ad acta* per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1534 del 12.12.2017, firmatario delle delibere di riconoscimento del debito fuori bilancio n. [Omissis...], digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC avv.giulioamicosante@arubapec.it;

- **Massimo D'Angelo**, nato a Chieti (CH) il 22.04.1956 (**C.F. DNGMSM56D22C632Z**), in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica del Comune di Manoppello (PE);

- Maurizio Sante Minichilli, nato in Svizzera il 11.01.1965 (C.F.		
MNCMZS65A11Z133Q), in qualità di incaricato dei servizi legali digitalmente		
domiciliato	all'indirizzo	PEC
mauriziosante.minichilli@ordineavvocatipescarapec.it ,		
uditi all'udienza pubblica del 14 aprile 2026, il magistrato relatore, Stefano Grossi,		
il Vice Procuratore Generale Marco Di Marco e l'Avv. Maurizio Sante Minichilli		
costituitosi personalmente;		
con l'assistenza del segretario d'udienza, Sig. Silvana Di Luca.		
Ritenuto in		
	FATTO	
1. Con atto di citazione depositato il 20 ottobre 2025, la Procura Regionale ha		
convenuto in giudizio i sigg. Ernesto Amato D'Andrea, in qualità di segretario		
comunale responsabile <i>ad interim</i> dell'area IV nel periodo 2017-2019, Antonio Di		
Mauro, in qualità di Commissario <i>ad acta</i> per l'ottemperanza della sentenza del		
Tribunale di Pescara n. 1534 del 12.12.2017, firmatario delle delibere di		
riconoscimento del debito fuori bilancio [Omissis...], Massimo D'Angelo, in		
qualità di Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica del Comune di		
Manoppello (PE); Maurizio Sante Minichilli, in qualità di incaricato dei servizi		
legali, per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore del Comune di		
Manoppello (PE), per la complessiva somma di € 7.750,55 (<i>euro</i>		
<i>settemilasettecentocinquanta/55</i>), con maggiorazione della miglior sorte tra		
rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione		
patrimoniale nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al		
soddisfo, e delle spese del giudizio in favore dello Stato.		
Di seguito una breve sintesi dei fatti.		
	- pag. 2 di 24 -	

2.	La Procura ha riferito che con nota dell'08.11.2016 il Tribunale ordinario di Pescara – Sezione Civile - trasmetteva la sentenza n. [Omissis...], emessa nel procedimento [Omissis...], in cui la società [Omissis...] aveva convenuto in giudizio il Comune di Manoppello (PE) per il risarcimento del danno causato dall'illegittima risoluzione del contratto [Omissis...] del 23.02.2011 - operata con determinazione n. [Omissis...] a firma del responsabile dell'Area IV LL.PP. D'Angelo sulla base di un parere legale richiesto dal medesimo responsabile. La sentenza sopracitata, accogliendo la domanda di parte attrice, dichiarava l'illegittimità della risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante e disponeva la prosecuzione dell'istruttoria per la quantificazione del risarcimento del danno. Con ulteriore nota dell'08.05.2018, il Comune di Manoppello (PE) trasmetteva la sentenza n. [Omissis...] con la quale il Tribunale di Pescara quantificava il risarcimento a favore della società per l'importo di € 189.790,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e poneva, altresì, a carico del Comune, spese di lite, compensi e costo della CTU.	
	A seguito di approfondita istruttoria, la Procura ricostruiva dettagliatamente i fatti di causa.	
3.	In data 23.05.2018 perveniva al protocollo dell'Ente Locale l'atto di pignoramento presso terzi ad istanza del CTU del Tribunale di Pescara nominato nel procedimento [Omissis...], nei confronti della [Omissis...] (debitore esecutato) e del Comune di Manoppello (PE) (terzo pignorato) fino alla concorrenza di € 9.980,00;	
	- [Omissis...] a fronte dell'inerzia del comune, adiva con ricorso il TAR Abruzzo	
	- sez. Pescara per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale n.[Omissis...]	
	- con sentenza n. [Omissis...] il Giudice amministrativo accoglieva il ricorso	
	- pag. 3 di 24 -	

	assegnando il termine di trenta giorni per l'ottemperanza e prevedendo, in caso di	
	perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta;	
	- con provvedimento del 10 aprile 2019 il Prefetto di Pescara, atteso il persistere	
	dell'inottemperanza del Comune, procedeva alla nomina del Commissario ad acta	
	in persona del dott. Antonio Di Mauro, funzionario economico-finanziario della	
	Prefettura – UTG di Pescara;	
	- con verbale datato 19.04.2019, il dott. Di Mauro si insediava nelle funzioni di	
	Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza TAR n. [Omissis...];	
	- perveniva al Comune di Manoppello (PE), in data 11.06.2019, ulteriore atto di	
	pignoramento presso terzi ad istanza del sig. [Omissis...] nei confronti	
	[Omissis...] (debitore esecutato) e del Comune di Manoppello (terzo pignorato).	
	Il relativo procedimento risultava incardinato presso il Tribunale ordinario di	
	Tivoli;	
	- perveniva agli atti dell'ente locale, in data 25.07.2019, un terzo atto di	
	pignoramento presso terzi ad istanza del CTU del Tribunale di Pescara nominato	
	nel procedimento [Omissis...] nei confronti del Comune di Manoppello (PE)	
	(debitore esecutato) e dell'istituto tesoriere (terzo pignorato) fino alla concorrenza	
	di € 11.600,00. Il relativo procedimento era incardinato presso il Tribunale	
	ordinario di Pescara;	
	- veniva inoltre notificata all'ente, in data 08.08.2019, la cessione di parte del	
	credito di [Omissis...] (creditore cedente) nei confronti del Comune di	
	Manoppello (PE) (debitore ceduto) derivante dalla sentenza n. [Omissis...] a	
	favore del [Omissis...]);	
	- con deliberazione n. [Omissis...] il Commissario ad acta riconosceva il debito	
	fuori bilancio per l'importo di € 235.273,91, comprensivo, tra l'altro, delle spese	
	- pag. 4 di 24 -	

	legali derivanti dalla sentenza di ottemperanza TAR n[Omissis...] per € 1.749,00;	
	- con successiva deliberazione n[Omissis...] il Commissario rideterminava	
	l'importo dell'impegno in € 241.544,59, dando atto: i) della liquidazione e	
	pagamento delle spettanze del CTU, ii) dell'emissione dell'ordinanza di	
	assegnazione 13.04.2021 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Tivoli con	
	riguardo al pignoramento [Omissis...] del ricalcolo dell'importo per interessi legali	
	e rivalutazione monetaria dovuti sulle somme da erogare alla [Omissis...])	
	dell'intervenuta cartella di pagamento dell'imposta di registro della sentenza n.	
	[Omissis...]per € 7.832,73 (a carico del Comune soccombente) e delle spese di	
	registrazione dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Tivoli per € 3.491,43	
	(a carico [Omissis...] per un totale di € 11.324,16, a sommare sull'importo del	
	risarcimento riquantificato in € 230.220,43, vi) della rideterminazione dell'importo	
	residuo da liquidare [Omissis...] in € 88.838,53;	
	- con delibera n. [Omissis...]il Commissario procedeva a rettificare l'importo da	
	pagare al sig. [Omissis...] (aumentandola di € 3.638,35 per interessi di mora) e a	
	ridurre corrispondentemente ad € 85.200,18 l'importo della somma spettante alla	
	[Omissis...].;	
	- con determinazione del responsabile dell'Area Contenzioso n. [Omissis...]	
	veniva impegnata la somma di € 241.544,59 sul capitolo di bilancio [Omissis...]	
	esercizio finanziario 2021 14.02-2-02.01.09.012 denominato [Omissis...] e	
	successivamente liquidata con determinazione n. [Omissis...];	
	- con determinazione del responsabile dell'Area Contenzioso n[Omissis...] si	
	procedeva alla rideterminazione in € 80.746,22 dell'impegno a favore	
	di[Omissis...]. per tener conto degli effetti di ulteriore pignoramento presso terzi	
	promosso dal sig. [Omissis...] presso il Tribunale di Tivoli contro la [Omissis...]	
	- pag. 5 di 24 -	

	(debitore esecutato) e il Comune di Manoppello (creditore procedente) fino alla	
	concorrenza di € 4.453,96 (€ 85.200,18 - € 4.453,96 = € 80.746,22);	
	- con determinazione del responsabile dell'Area Contenzioso n. [Omissis...]si	
	procedeva alla liquidazione degli importi impegnati;	
	- ai relativi pagamenti si provvedeva in data 13.07.2021 come segue: con mandato	
	n. [Omissis...]a favore della [Omissis...] per € 80.746,22; con mandato n.	
	[Omissis...] per € 119.873,33; con mandato n. [Omissis...] per € 28.638,35 per un	
	totale di € 229.257,90;	
	- infine, con determinazione n. 129 del 21.06.2022 veniva impegnata la somma di	
	€ 2.500,00 – di cui al decreto collegiale di liquidazione del TAR Abruzzo n.	
	[Omissis...] – per le spettanze del Commissario ad acta;	
	- con mandato n. [Omissis...] del 13.12.2022 si procedeva al relativo pagamento.	
	4. Ritenendo che le condotte dei soggetti coinvolti avessero procurato un danno a	
	carico del Comune di Spoltore per il ritardo e gli errori commessi in fase di	
	liquidazione di quanto dovuto in forza della sentenza n. [Omissis...], l'Attore	
	pubblico procedeva alla notifica di invito a dedurre a carico degli odierni	
	convenuti, ipotizzando una responsabilità degli stessi a titolo di colpa grave per	
	l'importo complessivo di € 7.750,55 . Gli invitati facevano pervenire articolate	
	deduzioni e chiedevano di essere ascoltati, ad eccezione del sig. Massimo	
	D'Angelo. Le difese degli intimati non hanno consentito di superare gli addebiti	
	formulati e pertanto la Procura ha introdotto l'odierna azione, ritenendo	
	sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.	
	5. L'attore pubblico, nel proprio atto introduttivo, riferisce di aver agito per il	
	ristoro del danno subito dal Comune di Manoppello (PE) per il ritardo e gli errori	
	commessi nella fase di liquidazione delle somme da pagare in esecuzione della	
	- pag. 6 di 24 -	

	sentenza del Tribunale di Pescara n.[Omissis...]	
	Dopo aver precisato che nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio non	
	assume rilievo la vicenda, risalente al 2011, che ha dato causa alla decisione del	
	Tribunale di Pescara (illecita risoluzione del contratto in essere con la [Omissis...]	
	non potendosi ravvisare nella condotta del Responsabile del servizio firmatario	
	della determinazione n. [Omissis...] dell’11.05.2011 l’elemento psicologico della	
	colpa grave, tuttavia, successivamente al deposito della sentenza n. [Omissis...],	
	ad avviso dell’Attore pubblico, vi sarebbero stati pesantissimi ritardi e grossolani	
	errori di calcolo nella fase di liquidazione degli importi dovuti che avrebbero	
	determinato un sensibile aggravio di costi per il Comune di Manoppello (PE).	
	La Procura ha quantificato il danno nelle seguenti somme:	
	- € 1.759,12 per spese legali relative al giudizio per l’ottemperanza della sentenza	
	del Tribunale, definito con la sentenza TAR n. [Omissis...]	
	- € 2.500 relativi alle spettanze del Commissario <i>ad acta</i> insediatosi per rimediare	
	alla perdurante inerzia degli organi comunali competenti;	
	- € 3.491,43 relativi all’erronea quantificazione dell’importo del debito fuori	
	bilancio riconosciuto ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. 18 agosto	
	2000, n. 267 con decreto del Commissario n.[Omissis...]. Infatti, con il menzionato	
	decreto n. [Omissis...], il debito è stato erroneamente quantificato in € 241.544,59	
	(cfr. “ <i>Totale somma da liquidare.</i> ” indicata nel prospetto a pag. 4 del decreto n.	
	[Omissis...] anziché in € 238.053,16 dando luogo ad un indebito pagamento a	
	favore della [Omissis...] pari alla differenza di € 3.491,43 , € 228.461,31 dovuti alla	
	[Omissis...] (di cui € 196.191,82 per sorte capitale ed interessi ed € 32.269,49 per	
	spese legali); € 7.832,73 per spese di registrazione della sentenza del Tribunale di	
	Pescara n. [Omissis...]; € 1.759,12 per spese giudizio di ottemperanza.	
	- pag. 7 di 24 -	

	La Procura, inoltre, ha riferito che, lo stesso Commissario <i>ad acta</i> dott. Di Mauro,	
	nelle proprie memorie aventi efficacia confessoria, ha ammesso di aver compiuto	
	un errore nella quantificazione dell'importo del debito da riconoscere e pagare,	
	così <i>“generando un involontario aggravio finanziario per il Comune di Manoppello”</i> .	
	L'Attore pubblico ha ritenuto, parimenti infondato, l'argomento difensivo	
	secondo cui il danno sarebbe stato compensato dai risparmi (€ 2.186,08) conseguiti	
	per effetto dell'adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi	
	esattoriali. Infatti, la Procura ritiene che secondo il granitico orientamento della	
	giurisprudenza di vertice, affinché possa trovare applicazione il principio della	
	<i>compensatio lucri cum damno</i> , positivizzato dall'art. 1, comma 1- <i>bis</i> , l. n. 20/94, sia il	
	danno che il vantaggio devono avere causa nello stesso evento mentre nella	
	fattispecie il vantaggio lucrato dal Comune di Manoppello (PE) scaturisce dalla	
	decisione di accedere ad una specifica norma fiscale avente finalità agevolativa.	
	Il danno contestato, ad avviso del requirente, scaturisce dalle seguenti condotte	
	illecite:	
	- mancata esecuzione della sentenza n. [Omissis...] del Tribunale di Pescara	
	(riferibile esclusivamente al dott. Ernesto Amato D'Andrea).	
	Per il lunghissimo arco temporale di circa un anno e quattro mesi (dalla data di	
	deposito della sentenza n. [Omissis...] alla data di insediamento del commissario	
	<i>ad acta</i>) il Responsabile del servizio dell'area IV, nonché segretario comunale	
	dell'Ente Locale, avrebbe omesso di formulare la proposta di riconoscimento del	
	debito fuori bilancio da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale. E ciò	
	sarebbe avvenuto in palese contrasto con le norme dell'ordinamento finanziario	
	degli enti locali di cui agli artt. 193 e 194 TUEL e dei principi contabili applicati di	
	cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011. La Procura ha sostenuto che, in virtù	
	- pag. 8 di 24 -	

	del quadro risultante dal complesso delle fonti normative richiamate, il	
	responsabile del servizio competente sarebbe tenuto a segnalare senza indugio	
	l'esistenza di debiti fuori bilancio al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti	
	di riequilibrio finanziario assicurando, altresì, il rispetto dei principi di competenza,	
	veridicità ed integrità del bilancio.	
	L'inerzia del convenuto D'Andrea, in contrasto con le menzionate disposizioni,	
	avrebbe dapprima determinato l'avvio dell'azione per l'ottemperanza da parte della	
	[Omissis...]. e, successivamente, l'insediamento del Commissario <i>ad acta</i> .	
	La condotta omissiva sopra individuata è stata quantificata in € 4.259,12 quale	
	somma dell'importo di € 1.759,12 (spese legali derivanti dalla sentenza TAR di	
	ottemperanza n. [Omissis...]e di € 2.500,00 (competenze del Commissario <i>ad acta</i>).	
	- erronea quantificazione dell'importo da riconoscere come debito fuori	
	bilancio derivante dalle statuizioni delle sentenze del Tribunale di Pescara	
	e del TAR Abruzzo (riferibile al dott. Di Mauro, all' arch. Massimo	
	D'Angelo e all' avv. Maurizio Sante Minichilli).	
	Il decreto n. [Omissis...]a firma del Commissario <i>ad acta</i> Di Mauro, su proposta	
	del Responsabile del servizio D'Angelo e dell'incaricato dei servizi legali avv.	
	Minichilli, recherebbe un'erronea determinazione della complessiva somma	
	debitoria da riconoscere (€ 241.544,59 in luogo di € 238.053,16) che avrebbe	
	determinato <i>“un involontario aggravio finanziario per il Comune di Manoppello”</i> di €	
	3.491,43.	
	Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 1- <i>quater</i> , l. n. 20/1994 (<i>“Se il fatto</i>	
	<i>dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna</i>	
	<i>ciascuno per la parte che vi ha preso”</i>), l'organo requirente ha attribuito alle condotte	
	imputabili ai convenuti Di Mauro, D'Angelo e Minichilli, un'efficienza causale pari	
	- pag. 9 di 24 -	

ad 1/3 per ciascuna.

Quanto all'elemento psicologico, la Procura sostiene che le condotte che hanno causato entrambi gli eventi dannosi sarebbero caratterizzate da inescusabile trascuratezza e negligenza e ricadrebbero nell'alveo della colpa grave.

Con specifico riferimento alla condotta omissiva del responsabile del servizio/segretario comunale dott. D'Andrea, l'Attore pubblico si è soffermato sul fatto che l'inerzia si sarebbe protratta per un lunghissimo periodo temporale, certamente incompatibile con un diligente esercizio delle funzioni di competenza.

In un così ampio lasso di tempo non risulterebbe alcun tipo di interlocuzione con la ditta creditrice (richiesta di dilazione, di rateizzazione, di transazione) né la predisposizione degli atti propedeutici ad assicurare il pagamento del dovuto (proposta di delibera di consiglio comunale). Né a degradare l'intensità dell'elemento psicologico gioverebbe l'argomento difensivo dell'entità rilevante del debito e sulle relative difficoltà di reperimento delle necessarie risorse. Ad avviso del Requirente, stante il fatto che il convenuto non avrebbe fornito alcuna documentazione relativa alla situazione finanziaria dell'Ente da cui desumere l'impossibilità di procedere al pagamento facendo ricorso agli strumenti di riequilibrio ordinari (riconoscimento del debito *ex art. 193 e 194 TUEL*) o straordinari (procedura di riequilibrio finanziario *ex art 243-bis TUEL*), era comunque necessario elaborare una proposta "tecnica" da sottoporre al vaglio degli organi di indirizzo politico ai quali, poi, sarebbe spettata la decisione finale sulla destinazione delle risorse a disposizione o sull'eventuale dichiarazione di dissesto.

Relativamente alla erronea quantificazione del debito da liquidare alla [Omissis...] ad avviso dell'Attore pubblico, sarebbe evidente che la "*mera svista*" non può che

	ricondursi alla categoria della colpa grave in quanto la liquidazione della somma da	
	pagare non potrebbe sopportare alcuna differenza rispetto all'importo	
	effettivamente dovuto al creditore.	
	La Procura ha concluso chiedendo di condannare al pagamento in favore del	
	Comune di Manoppello (PE):	
	- Ernesto Amato D'Andrea: € 4.259,12;	
	- Antonio Di Mauro: € 1.163,81,	
	- Massimo D'Angelo: € 1.163,81	
	- Maurizio Sante Minichilli: € 1.163,81	
	6. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 23 gennaio 2026, il	
	dott. Ernesto Amato D'Andrea, si è costituito a mezzo dell'avv. Monica Parisi del	
	Foro di Frosinone.	
	La difesa del convenuto, nella memoria depositata, dà conto in modo puntuale	
	della disciplina dell'articolo 130 del Codice di giustizia contabile che disciplina il	
	giudizio abbreviato nel processo contabile. In quest' ambito, la scelta difensiva del	
	convenuto dott. Ernesto Amato D'Andrea, di avvalersi di tale istituto, non sarebbe	
	prospettata come un'ammissione di responsabilità sostanziale, bensì come	
	un'opzione processuale ispirata a criteri di economicità, certezza e rapidità della	
	definizione del giudizio, coerente con la funzione deflattiva perseguita dal	
	legislatore contabile.	
	La difesa del convenuto ha riferito come tale soluzione risponda anche all'interesse	
	pubblico, assicurando un incameramento immediato di risorse senza la	
	prosecuzione di un giudizio ordinario potenzialmente lungo e oneroso.	
	Sulla base di queste considerazioni, la difesa ha concluso chiedendo di accogliere	
	la richiesta di rito abbreviato e di consentire la definizione alternativa del giudizio	
	- pag. 11 di 24 -	

	nei limiti previsti dalla legge, mediante il pagamento di una somma non superiore	
	alla metà dell'importo richiesto in citazione.	
	7. Con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 17/02/2026, si è	
	costituito personalmente l'Avv. Maurizio Sante Minichilli. Nell'atto difensivo il	
	convenuto ha richiamato la propria qualità di consulente legale esterno del	
	Comune di Manoppello (PE), incarico assunto sulla base della convenzione del 17	
	marzo 2021 e della correlata determinazione dirigenziale n. 33 della stessa data.	
	Attraverso la descrizione analitica delle mansioni previste dall'incarico, il	
	convenuto Minichilli ha ricostruito il perimetro delle proprie funzioni,	
	evidenziando come esse fossero circoscritte all'assistenza legale stragiudiziale e	
	giudiziale nelle materie civile, amministrativa, tributaria e del lavoro, con	
	esclusione delle Magistrature Superiori e, soprattutto, senza alcun coinvolgimento	
	nelle attività amministrativo-contabili interne dell'Ente. La convenzione imponeva	
	al professionista di formulare pareri, fornire assistenza precontenziosa, rilasciare	
	indicazioni tecniche e giuridiche, ma non gli attribuiva alcun ruolo decisionale nella	
	gestione dell'istruttoria amministrativa, né poteri di controllo contabile.	
	All'interno di questo perimetro, l'avv. Minichilli ha sostenuto che la mancata	
	esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara n. [Omissis...] non sarebbe mai	
	stata posta a suo carico, essendo stata correttamente imputata al Segretario	
	comunale pro tempore, responsabile ad interim dell'Area IV. L'oggetto del	
	giudizio contabile che lo riguarderebbe sarebbe, invece, la delibera del	
	Commissario ad acta n. [Omissis...], nella cui redazione egli ha affermato di essere	
	intervenuto esclusivamente per la parte attinente agli aspetti giuridici della vicenda,	
	senza alcuna partecipazione alla quantificazione economica delle somme dovute.	
	Il convenuto, pertanto, ha contestato l'assunto attoreo secondo cui la	
	- pag. 12 di 24 -	

	deliberazione commissariale avrebbe determinato un maggior esborso di €	
	3.491,43 , cifra che costituirebbe la differenza tra l'importo complessivo di €	
	241.544,59 e quello ritenuto corretto pari a € 238.053,16. A questo proposito	
	l'avvocato ha ricostruito minuziosamente il complesso quadro dei pagamenti	
	effettuati dal Comune, riportando il prospetto originario della delibera	
	commissariale e illustrando come l'Ufficio comunale, immediatamente dopo	
	l'adozione del provvedimento, abbia verificato che alla società [Omissis...] l. non	
	spettasse il pagamento di € 85.200,00, ma soltanto € 80.746,22. La differenza di €	
	4.453,96 venne dunque tempestivamente trattenuta e accantonata in ragione del	
	pignoramento presso terzi notificato dal [Omissis...].	
	Con la suddetta memoria il convenuto ha chiarito che non vi sarebbe stato alcun	
	indebito pagamento alla [Omissis...] il Comune ha correttamente defalcato dal	
	credito della società tutte le somme dovute ai terzi pignoranti. Le rimesse in favore	
	del [Omissis...] — sia il primo pignoramento del 2019, liquidato in € 119.873,33,	
	sia il secondo del 2021, liquidato in € 4.453,96 — sono state regolarmente sottratte	
	dal residuo spettante alla società creditrice, che ha effettivamente percepito solo	
	l'importo corretto. L'avvocato ha aggiunto, a rafforzamento della propria	
	estraneità, che l'Ente ha sostenuto un costo complessivo inferiore rispetto a quello	
	indicato nel prospetto originario: grazie alla rottamazione fiscale delle cartelle,	
	infatti, il Comune avrebbe versato all'Agenzia delle Entrate € 5.647,64 invece degli	
	originari € 7.832,73, realizzando così un risparmio di € 2.186,08. Di conseguenza,	
	l'esborso finale dell'Ente, calcolato al netto del recupero sulla cartella, sarebbe	
	stato pari a € 239.358,51 .	
	Muovendo da questa ricostruzione, il convenuto Minichilli ha sostenuto che	
	nessun danno erariale potrebbe essergli imputato, poiché la determinazione delle	
	- pag. 13 di 24 -	

	somme da liquidare non rientrava nelle sue attribuzioni e la delibera commissariale	
	fu da lui sottoscritta solo per gli aspetti tecnici e giuridici inerenti al suo incarico,	
	senza ingerenza sui profili contabili. Ha aggiunto che, anche qualora non venisse	
	riconosciuta la sua estraneità all'istruttoria, i fatti dimostrerebbero che [Omissis...]	
	non ha ricevuto alcun pagamento indebito e che il Comune, anzi, avrebbe	
	sostenuto un minor esborso complessivo rispetto a quello prospettato	
	inizialmente.	
	8. Con Decreto del 26 febbraio 2026 il Presidente della Sezione Giurisdizionale	
	per la Regione Abruzzo ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la	
	discussione sull'istanza di rito abbreviato, presentata dal convenuto dott. Ernesto	
	Amato D'Andrea.	
	9. A seguito dell'udienza camerale, con Decreto n. 5/2026, il Collegio ha accolto	
	l'istanza di applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto dott. Ernesto	
	Amato D'Andrea è stato ammesso a definire la propria posizione previo	
	pagamento, in unica soluzione, della somma di € 1.277,73	
	<i>(milleduecentosettantasette/73)</i> in favore del Comune di Manoppello (PE), inviandone	
	prova alla segreteria della Sezione. Contestualmente il Collegio ha fissato l'udienza	
	in Camera di consiglio per il 14 aprile 2026, per l'accertamento dell'avvenuto	
	regolare e tempestivo versamento, in unica soluzione, della somma determinata,	
	ferma restando, in caso di inadempimento, la fissazione dell'udienza pubblica in	
	pari data per la trattazione del giudizio nel merito con rito ordinario.	
	10. All'udienza pubblica del 14 aprile 2026, il Vice Procuratore Generale, dopo	
	aver brevemente ricostruito la vicenda fattuale, ha insistito per le conclusioni come	
	contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Il convenuto avv. Minichilli, nel	
	confutare le argomentazioni della Procura, si è riportato alle conclusioni del	
	- pag. 14 di 24 -	

	proprio atto difensivo, come da verbale al quale si rinvia.	
	Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la	
	decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, occorre dare atto che, a seguito del tempestivo pagamento	
	della somma agevolata fissata nel Decreto n. 5/2026, confermato con il successivo	
	Decreto n. 6/2026, è stata definita la posizione nei confronti del convenuto dott.	
	Ernesto Amato D’Andrea, ai sensi dell’art.130, comma 8, c. g. c, con la sentenza	
	n. 107 del 2026.	
	2. Accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione ai convenuti, dott.	
	Antonio Di Mauro e arch. Massimo D’Angelo, non costituiti nell’odierno giudizio,	
	questa Sezione ne dichiara la contumacia.	
	3. Il presente giudizio ha ad oggetto, pertanto, l’ulteriore e distinta ipotesi di danno	
	erariale contestata dalla Procura nel suo atto introduttivo, in pregiudizio del	
	Comune di Manoppello (PE), complessivamente ammontante ad € 3.491,43 ,	
	derivante dall’erronea quantificazione dell’importo da riconoscere come debito	
	fuori bilancio derivante dalle statuizioni delle sentenze del Tribunale di Pescara e	
	del TAR Abruzzo, imputate a titolo di colpa grave, ai sigg. dott. Di Mauro, arch.	
	Massimo D’Angelo, avv. Maurizio Sante Minichilli. Relativamente a questa posta	
	di danno, l’Attore pubblico ha attribuito alle condotte imputabili ai convenuti Di	
	Mauro, D’Angelo e Minichilli, un’efficienza causale pari ad 1/3 per ciascuno, e, di	
	conseguenza, ha richiesto la condanna del dott. Antonio Di Mauro per € 1.163,81 ,	
	dell’arch. Massimo D’Angelo per € 1.163,81 e dell’avv. Maurizio Sante Minichilli	
	per € 1.163,81 .	
	- pag. 15 di 24 -	

	4. Ciò premesso, il Collegio, in assenza di questioni preliminari da affrontare,	
	ritiene di dover esaminare il merito della domanda erariale.	
	La Procura considera le posizioni di Minichilli, D’Angelo e Di Mauro come tutte	
	tra loro collegate, perché afferenti all’errore di quantificazione contenuto nel	
	decreto commissariale n. [Omissis...].	
	Nella prospettiva accusatoria, il decreto avrebbe riconosciuto un importo	
	complessivo superiore al dovuto, determinando, secondo il Requirente, un	
	“ <i>aggravio finanziario</i> ” per il Comune di Manoppello (PE).	
	Per quanto riguarda la posizione dell’Avv. Maurizio Minichilli, la Procura sostiene	
	che egli avrebbe concorso all’errore di quantificazione nella sua qualità di	
	incaricato dei servizi legali dell’Ente e quale sottoscrittore del decreto	
	commissariale n. [Omissis...]. Ritiene, inoltre, che la predisposizione e la verifica	
	delle somme non si limitassero alle funzioni del Commissario o del responsabile	
	tecnico, ma coinvolgessero anche il professionista esterno, al quale attribuisce il	
	dovere di controllare l’esattezza dell’importo complessivo e di segnalare eventuali	
	incongruenze. Nel proprio libello introduttivo, la Procura afferma, quindi, che	
	l’avvocato Minichilli “ <i>ha partecipato</i> ” alla determinazione dell’importo erroneo e,	
	per questo, gli viene imputata una quota pari a un terzo (€ 1.163,81) del danno	
	specifico e complessivo di € 3.491,43.	
	Quanto al convenuto arch. Massimo D’Angelo, responsabile del Servizio Tecnico	
	del Comune di Manoppello (PE), la Procura lo colloca come figura fondamentale	
	rispetto all’errore materiale di cui si discute. Dai prospetti ricostruiti nel corpo della	
	citazione risulta che sarebbe stato proprio l’ufficio tecnico da lui diretto a	
	predisporre le tabelle e a fornire gli importi recepiti, poi, dal Commissario ad acta.	
	Secondo il Requirente, l’errore, quindi, nascerebbe proprio nella fase tecnica di	
	- pag. 16 di 24 -	

	composizione delle somme, nella quale l'arch. D'Angelo avrebbe avuto ruolo e	
	competenza	piena.
	Infine, ad avviso del Requirente, il dott. Antonio Di Mauro, Commissario ad acta	
	di nomina prefettizia, avrebbe formalmente adottato il decreto contenente l'errore.	
	La Procura valorizza nel proprio atto introduttivo principalmente il fatto che lo	
	stesso convenuto Di Mauro, nelle sue deduzioni, abbia riconosciuto l'esistenza	
	della "svista" nei calcoli, ammettendo la non correttezza della quantificazione	
	recepita. Questo elemento viene interpretato dal Requirente come una vera e	
	propria confessione della condotta colposa dello stesso.	
	Nel complesso, quindi, la Procura formula una ricostruzione accusatoria unitaria	
	per la suddetta posta di danno: attribuisce all' arch. D'Angelo l'origine tecnica	
	dell'errore nei conteggi; al dott. Di Mauro la responsabilità dell'avere recepito e	
	cristallizzato nel decreto quella quantificazione senza un'adeguata verifica e all'	
	avv. Minichilli un ruolo di concorso nella validazione complessiva dell'atto,	
	sostenendo che, in quanto firmatario e consulente legale, avrebbe dovuto	
	percepire l'erroneità dell'importo incluso nel decreto.	
	4. 1 Le argomentazioni difensive del convenuto Minichilli, invece, si fondano sulla	
	circostanza che egli era solo un consulente legale esterno, privo di qualunque ruolo	
	nella predisposizione o verifica dei conteggi che portarono all'importo contestato.	
	La quantificazione economica sarebbe stata elaborata dagli uffici tecnici e recepita	
	dal Commissario ad acta, mentre la sua sottoscrizione riguardava esclusivamente	
	la parte giuridica dell'atto. Inoltre, la somma indicata come un errore non sarebbe	
	stata mai pagata indebitamente alla [Omissis...] essendo stata immediatamente	
	defalcata e riversata al creditore pignorante, sicché nessun danno effettivo può	
	esserli imputato. Da ciò conseguirebbe la sua totale estraneità alla formazione	
	- pag. 17 di 24 -	

dell'errore contabile e l'insussistenza di qualunque profilo di responsabilità.

5. Alla luce del quadro probatorio emergente dagli atti di causa, impregiudicato sia il fatto dell'erronea determinazione della complessiva somma debitoria da riconoscere (€ 241.544,59 in luogo di quella corretta pari ad € 238.053,16) e sia che, ad avviso del Collegio, le condotte contestate e descritte, evidentemente commissive e, secondo l'impostazione accusatoria, gravemente colpose e non dolose, poste in essere nell'anno 2021, non dovrebbero configurarsi come ipotesi di responsabilità amministrativa, in applicazione dell'art. 21 l. n. 76/2020 e successive modificazioni, la valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo degli odierni convenuti nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio per accertare la loro responsabilità amministrativa non può prescindere dai criteri introdotti dalla recente riforma della responsabilità amministrativa operata dalla Legge Foti n. 1/2026.

La novella normativa ha definito il perimetro della colpa grave avendo quale chiaro riferimento l'attività procedimentale, qual è quella oggetto del presente giudizio, e l'ha ritenuta sussistente in presenza di manifesta violazione delle norme di diritto applicabili, travisamento del fatto, ovvero affermazione o negazione di fatti in modo incontrovertibilmente smentito o imposto dagli atti. Contestualmente, la riforma Foti tende ad escludere la colpa grave quando la condotta si sia conformata a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Tale orientamento già aveva trovato riscontro anche nella giurisprudenza contabile che conferma come la colpa grave richieda una deviazione evidente e intollerabile dagli obblighi di servizio, connotata da negligenza inescusabile, imprudenza macroscopica o marcata superficialità. Le Sezioni Riunite, già con la nota sentenza n. 10/2003/QM, avevano definito la colpa grave come una violazione

	macroscopica, evidente e inescusabile	
	dei doveri di servizio, valutata ex ante e una “ <i>sprezzante trascuratezza dei propri doveri</i> ”,	
	ribadendo la necessità di una valutazione rigorosamente individualizzata	
	dell’elemento soggettivo. La giurisprudenza più recente – tra cui la sentenza n.	
	135/2025 della Sezione giurisdizionale Sardegna – nel ribadire che la colpa grave	
	ricorre solo in presenza di condotte caratterizzate da negligenza intollerabile,	
	trascuratezza imperdonabile o superficialità inescusabile, ossia macroscopiche	
	violazioni degli obblighi di servizio, ha escluso la colpa grave in presenza di attività	
	meramente esecutive svolte in contesti organizzativi complessi, affermando che	
	non può essere addebitata responsabilità quando il funzionario si sia attenuto a	
	prassi consolidate e non disponga di una propria autonomia decisionale.	
	Applicando tali principi, emerge in modo evidente che le condotte dei convenuti	
	non oltrepassano la soglia minima di gravità richiesta per l’affermazione della	
	responsabilità erariale.	
	Tutti i convenuti sono sicuramente incorsi in un “ <i>travisamento del fatto</i> ”, inteso come	
	erronea percezione, ricostruzione o valutazione di un dato fattuale che aveva	
	rilevato ai fini del computo finale. Ma, per contestare l’odierna responsabilità, non	
	è sufficiente un mero travisamento (poiché, in tal caso, qualsiasi errore	
	determinerebbe colpa grave e conseguente responsabilità amministrativa), ma è	
	necessario un “grave” errore nell’esecuzione del calcolo.	
	Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’errore materiale o di calcolo non è	
	automaticamente riconducibile alla colpa grave, dovendosi verificare in concreto	
	se la condotta dell’agente presenti i caratteri della macroscopica negligenza,	
	dell’inescusabile superficialità o della grave deviazione dagli standard di diligenza	
	richiesti dall’ordinamento. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza	
	- pag. 19 di 24 -	

	di questa Corte, la colpa grave non può essere desunta <i>in re ipsa</i> dalla mera	
	verificazione dell'evento dannoso, ma richiede una valutazione complessiva della	
	condotta, avuto riguardo al contesto operativo, alla complessità dell'attività svolta,	
	nonché all'eventuale assenza di intenti elusivi o di consapevole violazione dei	
	doveri d'ufficio.	
	Nel caso di specie, l'errore di calcolo risulta: - circoscritto, sia sotto il profilo	
	quantitativo sia sotto il profilo temporale; - privo di qualsiasi finalità di vantaggio	
	personale o di terzi; - maturato nell'ambito di un procedimento caratterizzato da	
	una pluralità di voci contabili, stratificazione di atti e interventi successivi, non	
	immediatamente riconducibili a un'unica fonte decisionale; - prontamente	
	riconosciuto come errore, senza tentativi di occultamento o giustificazione	
	artificiosa.	
	Tali elementi, ad avviso di questo Collegio, depongono per la riconducibilità della	
	fattispecie a un errore materiale non sintomatico di disinteresse verso la funzione,	
	ma piuttosto espressione di una fisiologica difficoltà operativa, che non supera la	
	soglia minima di gravità richiesta dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994 e successive	
	modificazioni.	
	Giova ricordare che la Corte dei conti ha più volte affermato come non ogni errore	
	evitabile integri colpa grave, essendo necessario che la condotta si ponga in netto	
	contrasto con i canoni di ordinaria diligenza, al punto da risultare incompatibile	
	con l'esercizio corretto della funzione pubblica. In assenza di tali connotati,	
	l'errore, pur causalmente rilevante, resta confinato nell'ambito della colpa lieve,	
	giuridicamente irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa.	
	Nel caso in esame, l'errore non appare il frutto di una trascuratezza sistemica o di	
	una gestione disordinata delle risorse pubbliche, bensì di una imperfetta	
	- pag. 20 di 24 -	

	ricostruzione contabile, maturata in un procedimento complesso e privo di	
	automatismi decisionali. La stessa assenza di reiterazione di analoghi errori e la	
	correttezza complessiva dell’operato amministrativo depongono in senso	
	contrario alla configurabilità di una colpa grave.	
	Deve pertanto escludersi che l’errore di calcolo in parola integri l’elemento	
	soggettivo richiesto per l’affermazione della responsabilità amministrativa, non	
	risultando esso connotato da quella gravità qualificata della negligenza che sola	
	giustifica l’intervento sanzionatorio della giurisdizione contabile.	
	Ne può ritenersi dimostrata la consapevolezza, anche solo potenziale, del possibile	
	verificarsi di un pregiudizio erariale: come chiarito dalla Sezione giurisdizionale	
	Lazio nella sentenza n. 883/2021, non può ritenersi integrata la colpa grave in	
	assenza della prova di errori “ <i>non scusabili per la loro grossolanità</i> ”, non essendo	
	sufficiente la presenza di eventuali irregolarità formali, come potrebbe ritenersi nel	
	caso di specie che si sostanzia in un errore numerico e formale nella liquidazione	
	degli importi da corrispondere. Non vi è dubbio, infatti, che il quantum da	
	corrispondere alla [Omissis...] dal Comune di Manoppello (PE) in esecuzione	
	della sentenza del Tribunale di Pescara necessitava di essere coordinato con i	
	numerosi atti di pignoramento pervenuti presso l’Ente locale e con la cessione di	
	parte del credito che la società [Omissis...] nel frattempo, aveva concluso con il	
	cessionario sig. [Omissis...]	
	In conclusione, il quadro normativo e giurisprudenziale –rafforzato dalla riforma	
	Foti – porta ad escludere la configurabilità della colpa grave in capo al convenuto	
	D’Angelo e al convenuto Di Mauro. Le loro condotte non presentano i caratteri	
	tipizzati dal legislatore quali indici necessari della colpa procedimentale qualificata.	
	La loro esclusione dalla responsabilità erariale si impone, dunque, quale esito	
	- pag. 21 di 24 -	

	coerente con i principi vigenti e con il rinnovato assetto sistematico delineato dal	
	legislatore.	
	In questa prospettiva, ad avviso del Collegio, non è possibile ravvisare alcun	
	profilo di rimproverabilità qualificata nemmeno nella posizione dell'Avv.	
	Minichilli, poiché la sua attività, come risulta dalla convenzione di incarico e dalle	
	stesse argomentazioni difensive, era limitata all'assistenza giuridica e alla redazione	
	della parte normativa del decreto commissariale, senza alcun potere di	
	elaborazione, verifica o validazione dei prospetti contabili posti a base della	
	quantificazione del debito. L'errore numerico e meramente formale, richiamato	
	dalla Procura, trova origine nei documenti tecnici predisposti dagli uffici e recepiti	
	dal Commissario ad acta, senza che dagli atti possa emergere un coinvolgimento	
	sostanziale del professionista nella formazione delle somme indicate, né la	
	consapevolezza di una possibile discrasia; l'assenza di competenze contabili e	
	l'insussistenza di un dovere funzionale di controllo escludono, pertanto, che la sua	
	condotta possa essere sussunta nella nozione di colpa grave così come oggi	
	interpretata.	
	Nel loro complesso, dunque, le condotte dei tre convenuti per la posta di danno	
	contestata dalla Procura contabile devono essere lette secondo il paradigma oggi	
	vigente: le posizioni del dott. Di Mauro, dell'arch. D'Angelo e dell'Avv. Minichilli,	
	non presentano i caratteri tipizzati dal legislatore quali indici necessari della colpa	
	qualificata di tipo procedimentale.	
	Ne consegue che, poiché non è stata dimostrata a carico dei convenuti una	
	condotta connotata da colpa grave, la domanda nei loro confronti deve essere	
	respinta.	
	6. Resta assorbita nelle suesposte considerazioni ogni altra questione proposta.	
	- pag. 22 di 24 -	

	7. Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune di Manoppello (PE) e si	
	liquidano a favore del convenuto avv. Minichilli, tenuto conto del valore della	
	controversia e delle fasi in cui si è svolto il giudizio, come da dispositivo.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente	
	pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21199 del registro di	
	Segreteria,	
	RESPINGE	
	la domanda della Procura erariale nei confronti dei convenuti dott. Antonio Di	
	Mauro, arch. Massimo D’Angelo e avv. Maurizio Sante Minichilli;	
	- liquida le spese di giudizio nella misura di € 730,00 (<i>euro settecentotrenta/00</i>), oltre	
	oneri di legge, per il convenuto costituito.	
	Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 196/2003,	
	recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della	
	riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei	
	riguardi dei predetti soggetti.	
	Così deciso a L’Aquila nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.	
	Il giudice estensore	Il Presidente
	(Stefano Grossi)	(Bruno Domenico Tridico)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	In esecuzione del suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno	
	2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi	
	dei soggetti terzi.	
	- pag. 23 di 24 -	

Depositato in Segreteria, lì 05.05.2026

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonella Lanzi